



ISTITUTO COMPRENSIVO "MAMELI"

Via Dante n. 100 – 81040 CURTI (CE)

☎ 0823/797526 - C.F.: 93103720616- Codice Univoco Ufficio UF0RFK e-mail:

ceic8a700c@istruzione.it - P.E.C. ceic8a700c@pec.istruzione.it



**Ai Docenti scuola secondaria
di I grado**

OGGETTO: DISPONIBILITA' AD EFFETTUARE ORE ECCEDENTI A.S. 2025 - 2026

VISTO l'art.1, c. 4 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131;

VISTO l'art.22, c. 4 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2016, prot. n. 32509;

VISTA l'autorizzazione del MIM del 15/09/2025

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 13 giugno 2007, le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento;

VISTO l'art. 2, comma 4 dell'O.M. del 16 maggio 2024, n. 88 "Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto";

CONSIDERATO che l'istituzione scolastica deve provvedere alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;

In ottemperanza alla nota del MEF citata in premessa, i contratti stipulati per l'attribuzione di ore che superano l'orario obbligatorio di insegnamento, ad eccezione di quelli correlati a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le diciotto ore, devono avere decorrenza dall'inizio effettivo delle attività didattiche o dal compimento dell'effettiva prestazione, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e non al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

I docenti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità inviando una mail all'indirizzo ceic8a700istruzione.it entro le ore 9.00 del 3 ottobre 2025, scegliendo tra le seguenti disponibilità da attribuire:

Classe di Concorso	Materia	Ore disponibili	Classi
A030	Musica	4	1 B – 1 D
A049	Scienze Motorie e Sportive	4	1 A – 1 C
AM2A-ex AA25	Francese	4	1 A – 3 D
AM2B- ex AB25	Inglese	6	1 B – 1 D
A022	Geografia	1	1 C

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Linda SORGENTE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa